

## PRECISAZIONI IN MERITO CERTIFICAZIONI

Non vi è obbligo di stampare il certificato , ma solo di dare il n°di registrazione al pz , che lo trasmetterà alla ditta , il datore di lavoro si connette all'Inps in certificati di malattia , quindi col codice fiscale del lavoratore e il n° di protocollo di registrazione ricevuta dal medico dall'Inps scaricherà il certificato del dipendente ,senza diagnosi .

-non si deve trasmettere il certificato via mail alla ditta.

-quando la procedura impedisce l'assistenza al pz. si può autonomamente scegliere il cartaceo.

-verificare sempre l'indirizzo e il codice fiscale del nostro paziente .

-obbligo di certificazione in cartaceo per ospedali e cliniche , non appena possibile obbligo telematico.

-le regioni possono esentare da invio telematico interi servizi quali es . 118 , continuità assistenziale ecc...

Anche per tali servizi vale la regola che, se la procedura telematica non è attuabile ,per mancanza di codice Inps o si verifica un rallentamento dell'assistenza ,si passi al cartaceo.

- il call center pare incompatibile con la privacy! Violazione art. 13 (riservatezza )e 32 (diritto alla salute ) della Costituzione.

- sanzioni rivedute e corrette , riconducibili in ambito di ACN , graduali e commisurate ("reiterazione" va intesa come "reiterazione di sanzioni" vedi interpretazione Suprema Corte Cassazione ).

Ai sensi dell'Art. 3 DL n°165 30.3.2011 sono esonerate dall' invio telematico e con obbligo di cartaceo le seguenti categorie :

avvocati e procuratori di stato ;professori e ricercatori universitari; personale carriera prefettizia e diplomatica e comitato interministeriale credito e risparmio (Cicr);personale Consob (commissione nazionale società di borsa ) e autorità garante concorrenza e del mercato ; personale militare e forze polizia di stato ;personale carriera dirigenziale e direttiva penitenziaria e personale Vigili del Fuoco anche di livello dirigenziale(esclusi volontari e volontari di leva.

Il Codice Deontologico impiega il termine di "attestazione" (essere testimone) del dato clinico nel contesto di un articolo che riguarda la "certificazione", poiché nel caso di dati clinici non obiettivabili dal punto di vista meramente materiale e visibile, l'attestazione meditata e ponderata del medico, tramite un'elaborazione concettuale effettuata secondo scienza e coscienza, è essa stessa certificazione, nel senso che nulla può esservi ragionevolmente più vicino.

Ben diversa invece è la situazione in cui manchi l'elemento della diretta constatazione nel campo dell'attività quotidiana del medico ai fini delle certificazioni di malattia, dovendosi intendere in questo caso l'espressione alternativa "e/o" come la possibilità di esprimere un giudizio diagnostico ad esempio sulla base di dati materialmente oggettivi (come ad esempio accertamenti strumentali o invasivi), e non come un'esimente dalla visita diretta. In ragione di ciò, nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2010 è stata pubblicata la circolare dirimente 28 aprile 2010, n. 5 avente in oggetto: "Articolo 55-quinquies del decreto legislativo n. 165 del 2001 (introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 2009) - Assenze dal servizio dei pubblici dipendenti - responsabilità e sanzioni per i medici". La circolare apporta chiarimenti sui dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati. Infatti vi si afferma che nell'applicazione della norma è rilevante la circostanza che i dati clinici siano desunti o meno dalla visita. E' la visita che consente di formulare diagnosi e prognosi anche per presunzione di "dati riscontrati o semplicemente acquisiti" e che caratterizza gli aspetti sanzionatori. Infatti, le sanzioni ricorreranno qualora il medico certifichi o attesti dati clinici NON desunti da visita. Tale interpretazione del decreto è stata condivisa tra Ministero e FNOMCeO come da comunicati del 26 marzo e 13 aprile 2010"